

Ordinanza sul commercio ambulante

Avamprogetto del 10 ottobre 2016

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 settembre 2002¹ sul commercio ambulante è modificata come segue:

Art. 3 Mercì e servizi esclusi dal commercio ambulante

Le merci la cui vendita da parte di commercianti ambulanti è soggetta a restrizioni o è vietata e i servizi che non possono essere offerti da parte di commercianti ambulanti figurano nell'allegato 1 della presente ordinanza.

Art. 10 cpv. 2 e 3

² L'autorità cantonale competente comunica alla SECO i casi di revoca dell'autorizzazione.

³ revocata, Per due anni a partire dalla data della revoca non può più essere rilasciata una nuova autorizzazione.

Art. 21 cpv. 3 lett. g

³ Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:

- g. impianti gonfiabili, tranne nei casi in cui:
 1. la parte accessibile dell'impianto ha un'altezza superiore ai cinque metri,
 2. l'impianto dispone di un settore coperto che dista dall'ingresso più di tre metri oppure di un settore coperto il cui abbassamento è impedito da un'apposita costruzione, ma la distanza dall'ingresso è superiore ai dieci metri,

Art. 23 cpv. 4 e 5

⁴ L'organismo d'ispezione comunica alla SECO i casi in cui in sede di controllo è risultato che un impianto non adempie o non adempie più i requisiti di sicurezza.

⁵ La SECO è autorizzata a emanare istruzioni sul rilascio dell'attestato di sicurezza.

¹ RS 943.11

II

Allegato 1, rubrica, n. 1, rubrica, n. 2, rubrica e lett. d

Merci e servizi la cui vendita od offerta da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa

1. Le merci seguenti non possono essere vendute da commercianti ambulanti:

2. La vendita delle merci seguenti da parte di commercianti ambulanti è limitata o esclusa in virtù di altre disposizioni del diritto federale:

d. *Abrogata*

Allegato 3, categorie 3 e 4

Categoria 3

Giostre, veicoli su rotaie, giostre speciali 10

Categoria 4

Piste di scooter, gallerie degli spettri (treni fantasma),
giostre per bambini, piste di corsa, piccole giostre,
scivoli, impianti gonfiabili, impianti semplici 5

III

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr